

ALLEGATO A

REGOLAMENTO DEGLI INCARICHI DI ELEVATA QUALIFICAZIONE

Art.1 – Finalità e Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina i criteri per la graduazione, il conferimento, la valutazione e la revoca degli incarichi di Elevata Qualificazione (EQ), nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 16, 17, 18, 19 e 20 del CCNL del 16 novembre 2022, triennio 2019/2021, relativo al personale del comparto “Funzioni locali”.

2. Le posizioni di Elevata Qualificazione individuate dall’Agenzia ai sensi dell’art. 12 comma 3 della L.R. 11/2022 possono essere ricomprese all’interno di una delle tipologie previste dall’art. 16, comma 2, del CCNL 2019/2021:

A) posizione di responsabilità di direzione di unità organizzative di particolare complessità, caratterizzate da elevato grado di autonomia gestionale e organizzativa;

B) posizione di responsabilità con contenuti di alta professionalità, comprese quelle comportanti anche l’iscrizione ad albi professionali, richiedenti elevata competenza specialistica acquisita attraverso titoli formali di livello universitario del sistema educativo e di istruzione oppure attraverso consolidate e rilevanti esperienze lavorative in posizioni ad elevata qualificazione professionale o di responsabilità, risultanti dal curriculum.

3. Il Direttore Generale, sentito il/la Dirigente di Settore di riferimento, formula una proposta di istituzione dell’area delle Elevate Qualificazioni, tenuto conto delle necessità organizzative segnalate e nei limiti delle risorse disponibili, al Consiglio di Amministrazione dell’Agenzia, per l’approvazione, ai sensi dell’art. 24 del Regolamento di organizzazione (Delibera Cda n. 13 del 28/02/2024).

Art. 2 Funzioni e competenze delle E.Q.

1. Ai/Alle titolari degli incarichi di EQ di cui all’art. 1, comma 2, lett. a) sono attribuiti i seguenti livelli intermedi di responsabilità:

a) responsabilità nella gestione delle attività e delle problematiche operative della struttura di assegnazione, nonché nel raggiungimento di specifici obiettivi secondo il sistema di programmazione dell’Agenzia;

b) supporto alla Dirigenza nell’individuazione delle linee organizzative e strategiche della struttura;

c) coinvolgimento e sviluppo di una responsabilità diffusa tra i collaboratori;

d) proposta di valutazione del proprio personale, fatta salva la valutazione finale ad opera del/della Dirigente.

2. Ai/Alle titolari degli incarichi di EQ di cui all’art. 1, comma 2, lett. b) sono attribuiti i seguenti livelli intermedi di responsabilità:

a) responsabilità in ordine allo svolgimento delle attività assegnate e al raggiungimento di specifici obiettivi secondo il sistema di programmazione dell’Agenzia;

b) attuazione di progetti aventi contenuto di alta professionalità e specializzazione, volti al raggiungimento degli obiettivi assegnati.

3. Il/La Dirigente può delegare ai titolari di incarichi di EQ di cui all'art. 1, comma 2, lett. a) le seguenti funzioni:

a) attuazione degli obiettivi e dei programmi assegnati ai/alle Dirigenti dal Consiglio di Amministrazione, adottando i relativi atti e provvedimenti inerenti la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate al servizio nell'ambito alle Strutture organizzative dirigenziali;

b) direzione, coordinamento e controllo dell'attività degli uffici che da essi dipendono.

4. Sono di competenza esclusiva del Dirigente:

a) la proposta agli organi di direzione politica di atti di programmazione e/o di pianificazione e di regolamentazione;

b) il parere di regolarità tecnica sulle proposte di provvedimento del Presidente o delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;

c) la richiesta agli organi di governo competenti di interventi di variazione dei bilanci nonché del programma operativo annuale dell'Agenzia;

d) l'adozione dei provvedimenti disciplinari e le segnalazioni in materia all'ufficio competente;

e) la valutazione finale del personale;

f) la responsabilità complessiva del servizio, in particolare relativamente al monitoraggio e al controllo delle attività svolte dalle Elevate qualificazioni;

g) l'assegnazione della responsabilità di procedimento;

h) l'esercizio, in materia di conclusione dei procedimenti amministrativi, dei poteri sostitutivi in caso di inerzia della elevata qualificazione responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 2, comma 9 bis, della legge n. 241/1990.

5. I titolari di incarico di Elevata Qualificazione, per l'espletamento delle funzioni attribuite, nonché per il buon andamento e a garanzia dell'imparzialità dell'azione dei rispettivi uffici e delle attività loro preposte, sono responsabili:

- dell'osservanza delle direttive generali e dei programmi di massima formulati dagli organi competenti, nonché dell'esecuzione degli atti degli organi stessi;
- dell'adempimento delle disposizioni loro impartite dai dirigenti;
- del conseguimento dei risultati delle attività del Settore/Direzione cui sono assegnati;
- dell'organizzazione ed utilizzazione delle risorse umane e strumentali assegnate;
- delle proposte di assunzione degli oneri di spesa e di liquidazione degli stessi;
- della partecipazione ad organi collegiali, commissioni, o comitati operanti in seno all'amministrazione.

In particolare con l'incarico di Elevata Qualificazione i titolari vengono individuati e nominati Responsabili dei procedimenti inerenti i rispettivi servizi/settori di appartenenza a cui competono i compiti, funzioni e responsabilità.

Art. 3 – Criteri per la graduazione delle posizioni organizzative.

1. La graduazione delle posizioni di responsabilità e del relativo trattamento economico viene effettuata dal Consiglio di Amministrazione, secondo i seguenti criteri che, per espressa previsione contrattuale, tengono conto di fattori quali: la complessità, la rilevanza delle responsabilità

amministrative e gestionali di ciascun incarico; acquistano rilievo anche l'ampiezza ed il contenuto delle eventuali funzioni delegate dal/dalla dirigente con attribuzione di poteri di firma di provvedimenti finali a rilevanza esterna, sulla base di quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge.

2. Ciascun fattore, è articolato in gradazioni, in corrispondenza delle quali viene attribuito uno specifico punteggio, la cui sommatoria permetterà di collocare ogni posizione di elevata qualificazione all'interno di una delle fasce indicate nella tabella B, di seguito riportata. Tali fasce sono state determinate all'interno del range tra la misura minima contrattuale e la misura massima definita dall'amministrazione, che in ogni caso non potrà superare quella definita dal contratto collettivo nazionale.

3. Il valore economico dell'incarico di Elevata Qualificazione si ottiene in ragione del punteggio conseguito nella Valutazione dei fattori di pesatura.

I fattori utilizzati ai fini della pesatura delle posizioni di elevata qualificazione sono i seguenti:

1. trasversalità delle competenze
2. complessità operativa, organizzativa e gestionale
3. attività soggette a rischio/contenzioso e responsabilità finanziaria
4. ampiezza e molteplicità di competenze professionali e specialistiche
5. la rilevanza strategica

A questi fattori si aggiunge la eventuale delega di attribuzione di poteri di firma di provvedimenti finali a rilevanza esterna

TABELLA A

Fattori di pesatura	Descrizione punteggi	Punteggio
1) Trasversalità delle competenze - eterogeneità delle funzioni in relazione alle linee di attività assegnate - grado elevato ed interdisciplinare di competenze professionali e specialistiche richieste	Contenuta/media	6-8
	Significativa	9-11
	Rilevante	12-13
	Elevata	14-15
2) Complessità operativa, organizzativa e gestionale - complessità dei rapporti con soggetti esterni ed interni	Contenuta/media	6-8
	Significativa	9-11

<ul style="list-style-type: none"> - complessità del processo di programmazione e prevedibilità/misurabilità dei risultati - complessità decisionale - complessità tecnico/professionale dei processi 	Rilevante	12-13
	Elevata	14-15
3) Attività soggette a rischio di contenzioso e responsabilità finanziaria intensità e rilevanza dell'incidenza dell'atto finale nei confronti del destinatario in relazione agli interessi coinvolti, mentre la responsabilità finanziaria riguarda la firma su atti e documenti che comportino una diretta responsabilità di utilizzo di risorse dell'Ente a rilevanza esterna prevista da disposizioni	Rischio quasi nullo	1
	Rischio basso	2
	Rischio medio	3
	Rischio alto	4
4) Ampiezza e molteplicità di competenze professionali e specialistiche: <ul style="list-style-type: none"> - tipo/livello di normativa d'interesse (europea, nazionale, locale); - velocità/dinamicità di evoluzione delle norme stesse - grado elevato ed interdisciplinare di competenze professionali e specialistiche richieste 	Contenuta/media	6-8
	Significativa	9-11
	Rilevante	12-13
	Elevata	14-15
5) Rilevanza strategica rilevanza, rispetto alla complessiva attività, desunta dagli atti di programmazione dell'Agenzia e della amministrazione regionale che hanno attinenza con le funzioni della posizione stessa.	Contenuta/media	4-5
	Significativa	6-7
	Rilevante	8-9
	Elevata	10
Punteggio totale ottenuto per i 5 fattori		
Funzioni delegate e attribuzione di poteri di firma di provvedimenti finali a rilevanza esterna		
	SI	10



TABELLA B

GRADUAZIONE ECONOMICA DEGLI INCARICHI DI ELEVATA QUALIFICAZIONE	
Punteggi	Valore economico
23-31	€ 7.000,00 (7)
32-40	€ 8.000,00 (6)
41-49	€ 9.000,00 (5)
50-54	€ 10.000,00 (4)
55-59	€ 12.000,00 (3)
60-64	€ 14.000,00 (2)
65-69	€ 16.000,00 (1)

4. Eventuali modifiche della struttura organizzativa o mutamenti sostanziali nelle caratteristiche proprie degli incarichi potranno comportare una riconsiderazione del livello di classificazione delle posizioni stesse ed una rideterminazione del valore delle singole retribuzioni.

La retribuzione di posizione è corrisposta mensilmente, per tredici mensilità annue.

Art. 4 – Procedura di conferimento degli incarichi di elevata qualificazione.

1. Istituite e graduate le Posizioni di Elevata Qualificazione, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, viene avviata la procedura di affidamento degli incarichi secondo il seguente iter:

- 1) Indizione “Avviso per l’affidamento degli incarichi di elevata qualificazione”** a cura del/della Dirigente competente del Settore amministrativo, mediante approvazione di specifico Avviso da pubblicare nel sito web esterno AMAP, per 15 giorni consecutivi.

L’avviso di selezione prevede:

- a. l’individuazione dell’incarico di Elevata Qualificazione che si intende conferire, con specificate le funzioni e le responsabilità connesse;
- b. il valore della retribuzione di posizione spettante al soggetto incaricato;
- c. i requisiti prescritti al fine della partecipazione alla procedura selettiva;
- d. le modalità di svolgimento della selezione, che non dà luogo alla formulazione di una graduatoria finale di merito.

Non possono partecipare alla selezione i/le dipendenti inquadrati nell’Area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione con contratto part-time, in aspettativa, in comando o che abbiano subito sanzioni disciplinari negli ultimi tre anni.

- 2) Svolgimento selezione delle candidature pervenute**, propedeutica al conferimento degli incarichi

di EQ, secondo le seguenti fasi:

- a. valutazione a cura del/della dirigente del Settore amministrativo, del possesso dei requisiti richiesti dall'avviso di selezione, sulla base di quanto dichiarato nella domanda di partecipazione;
- b. valutazione da parte del Direttore e dei dirigenti dei Settori, in considerazione del curriculum vitae, delle Schede di valutazione della prestazione, sulla base dei criteri di cui alla Tabella C.

TABELLA C

<u>REQUISITI CULTURALI E PROFESSIONALI POSSEDUTI:</u>
titolo di studio e professionale adeguato allo svolgimento delle funzioni assegnate, in rapporto alla specificità dell'incarico
<u>STATO DI SERVIZIO</u>
con riferimento all'assenza di eventuali provvedimenti disciplinari e alle valutazioni di merito relative alla produttività/retribuzione di risultato conseguite nell'ultimo triennio.
<u>ESPERIENZA MATURATA E COMPETENZA TECNICA ACQUISITE NELLE MATERIE OGGETTO D'INCARICO</u>
a) esperienza lavorativa maturata nell'Agenzia o presso altra P.A., in posizioni di lavoro che richiedano un significativo grado di autonomia gestionale;
b) preparazione e requisiti culturali relativi alle materie concernenti l'incarico;
c) comportamenti organizzativi: adattabilità/flessibilità, orientamento al risultato, orientamento all'utente interno ed esterno, lavorare in gruppo e capacità di programmazione e organizzazione

- c. eventuale colloquio, nella misura massima di 3 candidati, da svolgersi qualora le valutazioni di cui al punto b) non siano sufficienti ad acquisire gli elementi valutativi necessari per l'assegnazione dell'incarico di EQ. Il colloquio, svolto alla presenza del Direttore e dai/dalle dirigenti dei Settori, porrà attenzione alle competenze professionali indicate nel curriculum vitae e alle attitudini ritenute particolarmente rilevanti per il profilo ricercato, anche tenendo conto degli esiti delle Schede di valutazione del SMVP vigente in Agenzia, in termini di risultati raggiunti e di comportamenti organizzativi, degli ultimi 3 anni rispetto all'indizione dell'avviso di conferimento incarichi di EQ.

- 3) Conferimento degli incarichi:** sulla base della valutazione complessiva effettuata, sono conferiti gli incarichi di EQ con decreto del Direttore, su proposta dei dirigenti di Settore, per un periodo non superiore a 3 anni, salvo l'applicazione del successivo art. 9 del presente Regolamento nonché dell'art. 18 comma 3 del CCNL Funzioni Locali 16.11.2022. In fase di prima applicazione del presente regolamento gli incarichi di elevata qualificazione attribuiti in vigore del presente Consiglio di Amministrazione avranno scadenza alla data di insediamento del successivo Consiglio di Amministrazione, fermo restando il limite massimo dei 3 anni previsto dal CCNL Funzioni Locali.

Art. 5 - Assegnazione degli obiettivi

1. Dopo l'approvazione del PIAO, il/la Dirigente assegna alle EQ e al personale gli obiettivi annuali e comunica i corrispondenti indicatori di risultato necessari per la valutazione del grado di raggiungimento degli obiettivi medesimi. Questi ultimi sono correlati all'attività ordinaria, ai progetti innovativi e ai progetti strategici contenuti nel PIAO dell'anno di riferimento.
2. Nelle more e fino all'approvazione del PIAO restano attribuiti gli obiettivi dell'attività ordinaria.

Art. 6 - Modalità e criteri per la valutazione dei risultati

1. I risultati delle attività svolte dai dipendenti cui siano attribuiti gli incarichi di Elevata Qualificazione sono soggetti a valutazione annuale da parte del Direttore, sentiti i Dirigenti di assegnazione, sulla base di criteri vigenti dal Sistema di Misurazione e Valutazione delle Prestazioni.
2. Gli esiti positivi di tale valutazione danno titolo alla corresponsione della retribuzione di risultato, in misura proporzionale al punteggio conseguito ed in relazione al peso dell'incarico di Elevata Qualificazione.
4. Per l'erogazione annuale della retribuzione di risultato è destinata una quota non inferiore al 15% delle risorse complessivamente finalizzate alla erogazione della retribuzione di posizione e di risultato di tutti gli incarichi di Elevata Qualificazione previsti.

Art. 6 Trattamento economico

1. Il trattamento economico accessorio del personale titolare di incarico di Elevata Qualificazione è composto dalla retribuzione di posizione e dalla retribuzione di risultato, ed assorbe tutte le competenze accessorie e le indennità, compreso il compenso per lavoro straordinario previste dal vigente CCNL. Ne costituiscono un'unica eccezione i trattamenti accessori indicati dall'art. 20 del CCNL 2019-2021 Funzioni Locali.
2. L'Agenzia in caso di variazioni delle funzioni attribuite ai titolari di Elevata Qualificazione, ovvero ad un nuovo e diverso assetto organizzativo, può procedere ad una nuova graduazione delle stesse.

Art. 7 Regime orario

1. Per quanto si riferisce agli orari di lavoro, questi dovranno corrispondere a quanto prescritto contrattualmente e, comunque, consentire il buon andamento dei servizi dell'Agenzia. Fermo restando il rispetto dell'articolazione dell'orario di servizio adottata dall'Ente, il dipendente titolare di incarico di elevata qualificazione assicura la propria presenza ed organizza il proprio tempo di lavoro secondo le esigenze della struttura cui è preposto per il migliore espletamento dell'incarico affidato, anche su specifica richiesta del dirigente, in relazione agli obiettivi e programmi da realizzare.
2. Non essendo prevista la corresponsione del compenso per lavoro straordinario, le ore lavorate non possono comunque dar luogo alla fruizione di riposi compensativi.



Art. 8 Incarico ad interim e sostituzione del titolare di incarico di Elevata Qualificazione.

1. Al lavoratore già titolare di incarico di Elevata Qualificazione, cui sia conferito un incarico ad interim relativo ad altro incarico di Elevata Qualificazione, è attribuito, per la durata dello stesso e a titolo di retribuzione di risultato, un ulteriore importo la cui misura può variare dal 15% al 25% del valore economico della retribuzione di posizione prevista per l'incarico di Elevata Qualificazione oggetto dell'incarico ad interim. La percentuale è definita dal dirigente che conferisce l'incarico ad interim, nell'ambito dello stesso.

2. Nella definizione della suddetta percentuale si tiene conto della complessità delle attività e del livello di responsabilità connessi all'incarico attribuito, nonché del grado di conseguimento degli obiettivi.

Nel caso di assenza del titolare di incarico di Elevata Qualificazione di durata superiore ai 30 giorni il Direttore può procedere alla temporanea sostituzione del dipendente assente ed assegnare la responsabilità dei procedimenti ad uno o più dipendenti appartenenti all'area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione definendo la durata dell'incarico e valorizzando la prestazione a titolo di retribuzione di risultato.

La sostituzione, in questo caso, è lo strumento necessario per consentire la continuità dell'azione amministrativa per casi di temporanea assenza o impedimento del titolare dell'incarico di Elevata Qualificazione, che implica, per il sostituto, l'assunzione in prima persona delle responsabilità connesse all'ufficio del quale si assume la titolarità in via sostitutiva.

Art. 9- Revoca dell'incarico

1. L'incarico può essere revocato prima della scadenza dal Direttore, sentito il dirigente competente, con atto scritto e motivato, in relazione a intervenuti mutamenti organizzativi o in conseguenza di valutazione negativa della performance individuale; prima di adottare il provvedimento di revoca, il Direttore deve darne comunicazione all'interessato e questi ha facoltà di essere sentito e di presentare in contraddittorio le proprie controdeduzioni, anche assistito dalla organizzazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da persona di sua fiducia.

2. La revoca dell'incarico comporta:

- la cessazione immediata dell'incarico di Elevata Qualificazione con contestuale riassegnazione alle funzioni dell'area e del profilo professionale di appartenenza;
- la perdita immediata della retribuzione di posizione, a far data dall'adozione del provvedimento di revoca;
- l'attribuzione della retribuzione di risultato riferita solo al periodo dell'incarico.

Art. 10 – Disposizioni finali.

1. Il presente Disciplinare entra in vigore alla data di pubblicazione e trova applicazione per gli incarichi conferiti successivamente alla data medesima.

2. Per quanto non espressamente previsto nel presente disciplinare, si rinvia alle norme del CCNL vigente che ne disciplinano la materia.

